



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**

**DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E  
COESIONE SOCIALE**

**AREA DI COORDINAMENTO INCLUSIONE SOCIALE**

**SETTORE POLITICHE PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE**

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giancarlo Galardi

**Decreto**

**N° 1165**

**del 26 Marzo 2012**

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

*Allegati n°: 1*

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Tipo di trasmissione</i> |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                    | Si                   | Cartaceo+Digitale           |

*Oggetto:*

*Delibera Giunta Regionale 1198/2011: accordo di collaborazione in materia di adozione; prima attuazione, approvazione documento "Attività per la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione e collaborazione tra Centri adozione ed Enti Autorizzati all'adozione internazionale".*

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 29-03-2012

## IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 1/2009, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli articoli 6 e 9, della sopra citata LR 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto n. 883 del 9 marzo 2012 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del settore "Politiche per il contrasto al disagio sociale";

Richiamata la Legge 184 del 4 marzo 1998, e successive modifiche ed integrazioni, "Diritto del minore ad una famiglia";

Richiamata, inoltre, la legge regionale 41/2005, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l'articolo 53, "Politiche per i minori", che ricomprende tra gli interventi e i servizi rivolti ai minori le attività necessarie e i compiti correlati all'organizzazione dei servizi dedicati all'adozione nazionale ed internazionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 27 dicembre 2011 con la quale, in attuazione dell'Accordo di programma per i servizi in materia di adozione, di cui al Decreto del Presidente della Giunta n. 128/2002, si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena, cui afferiscono i relativi Centri per l'adozione e gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale operanti in Toscana;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione di cui al punto precedente è stato sottoscritto dalle parti in data 30 gennaio 2012;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di collaborazione di cui si tratta, le modalità e i contenuti specifici dell'attività di preparazione rivolta alle coppie aspiranti all'adozione da realizzarsi congiuntamente tra gli operatori dei Centri e degli Enti Autorizzati, devono essere individuate attraverso atti successivi;

Preso atto dei primi esiti del lavoro condotto nell'ambito del tavolo di coordinamento e monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di collaborazione in questione e visto al riguardo il documento "Attività per la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione e collaborazione tra Centri per l'Adozione ed Enti Autorizzati", che si allega sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione del documento di cui al punto precedente, quale prima attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dell'Accordo di collaborazione in materia di adozione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1198/2011;

DECRETA

1. di procedere alla prima attuazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena, cui afferiscono i relativi Centri per l'adozione e gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale operanti in Toscana, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 1198/2011;
2. di approvare al riguardo, in attuazione di quanto previsto agli articolo 5 e 6 dell'Accordo di collaborazione di cui al punto precedente, il documento "Attività per la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione e collaborazione tra Centri per l'Adozione ed Enti Autorizzati", che si allega sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. n. 23/2007 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

IL DIRIGENTE  
GIANCARLO GALARDI

***Attività per la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione e collaborazione tra Centri per l'Adozione ed Enti Autorizzati.***

***Attuazione Accordo di collaborazione in materia di adozione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze, Prato, Siena e Pisa per i quattro centri regionali per l'adozione e gli Enti Autorizzati aderenti, sottoscritto in data 30 gennaio 2012 (deliberazione Giunta regionale 1198 del 27.12.2011).***

In attuazione dell'Accordo di collaborazione in materia di adozione (d'ora in poi "Accordo") e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 5, si individuano di seguito:

1. le modalità e i contenuti specifici dell'attività realizzata congiuntamente ai fini della preparazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale tra i Centri per l'adozione afferenti ai Comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena (d'ora in poi "Centri") e gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale (d'ora in poi "Enti")
2. i contenuti e le procedure amministrative per lo scambio informativo sul percorso adottivo tra Centri ed Enti.

**1. Attività congiunta tra Centri ed Enti per la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione.**

L'attività di preparazione delle coppie si svolge presso le sedi dei quattro Centri secondo la condivisione periodica di un calendario tra gli operatori dei Centri stessi e gli Enti.

Gli incontri di preparazione sono organizzati avendo cura di garantire:

- la composizione di gruppi di coppie per un numero massimo di 40 partecipanti;
- la durata massima per ogni incontro di tre ore;
- la presenza, ad ogni incontro, di almeno due rappresentanti degli Enti;
- la presenza di un referente del Centro;
- la rotazione tra gli Enti partecipanti;
- la previsione della sostituzione di eventuali Enti impossibilitati a partecipare;
- la partecipazione di ogni Ente in rappresentanza delle attività e delle funzioni che gli Enti firmatari dell'Accordo svolgono in conformità ai compiti ad essi attribuiti dalla legislazione vigente.

Gli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo per la prima volta, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo stesso, partecipano, in qualità di uditori, ad otto incontri di preparazione alle coppie organizzati presso i Centri ed alle relative riunioni di coordinamento.

Le riunioni di coordinamento sono finalizzate in particolare:

- alla programmazione degli incontri di preparazione;
- alla programmazione degli incontri tra operatori del territorio e rappresentanti degli Enti;
- al confronto e alla verifica delle attività congiunte.

I nuovi Enti partecipano agli incontri come uditori affiancando i rappresentanti degli Enti già inseriti nell'attività di preparazione congiunta alle coppie.

In coerenza, con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 dell'Accordo, si specifica che il corrispettivo di euro 150.000,00 viene erogato agli Enti esclusivamente per la partecipazione ad ogni incontro di preparazione con le coppie ed agli incontri con gli operatori.

A seguito della conclusione del periodo in cui tutti i nuovi Enti firmatari dell'Accordo avranno avuto la possibilità di completare l'attività in qualità di uditori, si provvederà alla verifica congiunta (Regione Toscana, Centri, Enti) relativa all'adeguatezza o meno di tale indicazione.

Gli incontri congiunti per la preparazione delle coppie sono organizzati sulla base delle tematiche riportate nello Schema che segue.

## Schema di conduzione degli incontri con gruppi di coppie

Note propedeutiche:

- l'incontro con gli Enti deve collocarsi in una fase avanzata del percorso delle coppie con i servizi (il 4°/5° incontro)
- deve essere prevista la possibilità di proiettare delle slides
- i "punti da affrontare" che seguono rappresentano una traccia con degli argomenti che dovrebbero essere affrontati e non vanno intesi come una "comunicazione da leggere" necessariamente *in toto*.

| N°       | TEMATICA   | PUNTI DA AFFRONTARE   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Il Protocollo d'Intesa per la collaborazione in materia di adozione internazionale</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esiste dal 2002</li> <li>• Principi generali e finalità (importanza della rete servizi/enti autorizzati per migliorare e rendere più coerente il servizio alle coppie aspiranti adottive)</li> <li>• Gli Enti che aderiscono al protocollo non sono necessariamente "migliori" degli enti autorizzati che non aderiscono, ma condividono un'impostazione del servizio alle famiglie aspiranti adottive caratterizzato da un lavoro di rete con i servizi territoriali.</li> </ul> <p><i>(Note: il Centro Adozioni distribuisce alle coppie aspiranti all'adozione l'elenco degli enti autorizzati firmatari del Protocollo)</i></p>  |
| <b>2</b> | <b>La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 ratificata in Italia dalla L. 476 del 31 dicembre 1998</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interesse superiore del minore</li> <li>• L'Autorità centrale</li> <li>• La sussidiarietà dell'adozione internazionale</li> <li>• La cooperazione internazionale</li> <li>• Breve cenno ai paesi ratificanti e alle differenze</li> </ul>  |
| <b>3</b> | <b>La CAI</b>  | <p>Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) collabora con le Autorità Centrali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;</li> <li>b) predispone il testo di accordi bilaterali in materia di adozione e lo propone al Governo per la firma a meno che non si tratti di intese semplificate che vengono firmate dal Presidente della Commissione con le Autorità competenti in materia di adozione;</li> <li>c) <u>autorizza gli enti allo svolgimento delle procedure di adozione in Italia e all'estero nel campo dell'adozione internazionale dopo aver accertato che possiedono i requisiti della legge richiesti; e successivamente verifica che tali requisiti permangano nel tempo;</u></li> <li>d) cura la pubblicazione e la tenuta dell'<u>albo degli enti autorizzati;</u> <u>vigila sull'operato degli stessi e li sottopone a controlli e</u></li> </ol> |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|   |                                    | <p><u>verifiche che possono portare a provvedimenti limitativi, sospensivi o anche di revoca dell'autorizzazione;</u></p> <p>e) organizza incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati e assicura che questi siano omogeneamente diffusi sul territorio nazionale;</p> <p>f) organizza incontri periodici con i dirigenti degli uffici giudiziari minorili; organizza incontri periodici con i rappresentanti degli Enti Locali e delle Regioni per verificare lo stato di attuazione della Legge;</p> <p>g) <u>controlla l'andamento delle procedure adottive nelle varie fasi garantendo che l'adozione risponde al superiore interesse del minore;</u></p> <p>h) <u>autorizza l'ingresso in Italia dei minori adottati o affidati a scopo di adozione;</u></p> <p>i) promuove la cooperazione fra soggetti che operano nel campo dell'adozione e della protezione dei minori;</p> <p>j) raccoglie in forma anonima, per esigenze statistiche e di studio, i dati relativi ai minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali;</p> <p>k) conserva gli atti e le informazioni relativi alla procedura, comprese quelle sull'origine del bambino, sull'anamnesi sanitaria e sull'identità dei suoi genitori naturali;</p> <p>l) cura la stesura della relazione biennale al Parlamento sull'andamento delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione delle Convenzione de L'Aja e sulla stipula di eventuali accordi bilaterali con paesi non aderenti che viene presentata dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato.</p> <p><i>(Note: Invitare le coppie a visitare il sito della CAI, a visionare il Rapporto Statistico annuale e a visionare le Linee Guida)</i></p> |
| 4 | <p><b>Gli Enti Autorizzati</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti privati con funzione pubblica che informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.</u></li> <li>• La legge 476/98 ha reso <u>obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato</u> in tutte le procedure di adozione internazionale</li> <li>• Oggi in Italia ci sono <u>65 enti autorizzati</u>, distribuiti nelle <u>5 macroaree</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macroarea A: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lombardia;</li> <li>- Macroarea B: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;</li> </ul> </li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macroarea C: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna;</li> <li>- Macroarea D: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania;</li> <li>- Macroarea E: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.</li> </ul> <p>Le coppie possono dare mandato agli enti autorizzati aventi sede nelle macroaree di loro residenza . È tuttavia possibile che la CAI autorizzi una coppia a dare mandato ad un ente autorizzato avente sede in una macroarea diversa da quella di residenza.</p> <p>Gli enti autorizzati, pur rimanendo dentro gli standard stabiliti e controllati periodicamente dalla CAI, hanno <u>modalità operative eterogenee</u> sulle modalità di informazione, formazione e affiancamento delle coppie. Anche per quanto riguarda i <u>costi</u>, pur rimanendo dentro gli standard stabiliti dalla CAI, ci possono essere delle variabilità anche fra più enti che lavorano nello stesso paese.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importanza del <u>rapporto di fiducia</u> fra la coppia e l'ente autorizzato</li> <li>• Cenni sul contratto di mandato, sulle cause di rescissione del rapporto di mandato, sul cambio ente.</li> </ul>  |
| 5 | <p><b>Il percorso adottivo con l'Ente Autorizzato</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coppia come <u>soggetto attivo nella raccolta delle informazioni</u> presso gli Enti Autorizzati (trasparenza, info sui siti, carta dei servizi)</li> <li>• Alcune <u>criticità</u> da affrontare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tempi tecnici prima del mandato:</b> non attendere l'ultimo giorno per conferire mandato. Ogni ente autorizzato di solito chiede alla coppia di avere una durata residua del decreto per avere il tempo di informare e formare sulle peculiarità proprie e del proprio percorso adottivo.</li> <li>- <b>Decreto in corte d'appello:</b> può creare problemi perché ormai sempre più paesi non accettano decreti emessi in corte d'appello. È da tenere presente che molto dipende dalle motivazioni che stanno alla base della non-idoneità.</li> <li>- <b>Rinuncia all'adozione nazionale:</b> le linee guida della CAI prevedono che <i>“E' anche condivisibile che gli enti chiedano alla coppia, successivamente al deposito del dossier tradotto e legalizzato presso la competente Autorità del paese straniero individuato, di rinunciare alla procedura in corso per l'adozione nazionale, in quanto è accaduto che l'ente abbia dovuto continuamente ritirare e sostituire dei dossier, creando così alle competenti Autorità del paese straniero incertezze e difficoltà”</i>. Gli enti autorizzati quindi possono richiedere alle coppie di rinunciare; il momento della rinuncia varia da ente ad ente.</li> <li>- <b>Seconda idoneità:</b> alcuni paesi richiedono un controllo sul dossier della coppia e il rilascio di una seconda idoneità da parte dell'autorità competente</li> <li>- <b>Destinazione in quanti paesi:</b> 1 solo paese salvo casi eccezionali</li> </ul> </li> </ul> |



|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | <p>autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scelta del paese: le situazioni dei paesi possono cambiare repentinamente, quindi sarebbe auspicabile che la coppia non concentrasse la propria attenzione su un paese perché potrebbe ritrovarsi spiazzata. La scelta del paese deve tenere conto delle caratteristiche delle coppie (ogni paese può prevedere delle caratteristiche di età, di salute, di reddito, ecc.). Poi ogni ente autorizzato ha diverse modalità operative: alcuni enti danno la possibilità di scegliere il paese, altri di esprimere una preferenza non vincolante.</li> <li>- Tempi di attesa: il tempo di attesa dipende da diverse variabili ma la più importante è sicuramente la disponibilità della coppia in termini di età, numero di minori (se superiori a 2), bisogni sanitari. Molto semplicemente perché il numero di bambini più grandi, di gruppi di fratelli e di bambini con bisogni sanitari è alto e le coppie disponibili ad accoglierli è basso.</li> <li>- Abbinamento: l'abbinamento è fatto dall'autorità straniera. Ci sono situazioni in cui l'autorità straniera può segnalare all'ente autorizzato dei bambini per i quali cerca una famiglia: in tali casi è l'ente che può fare la proposta alla coppia.</li> <li>- Viaggi e permanenza all'estero: i viaggi e la permanenza all'estero <u>variano da paese a paese</u>. È sempre da tenere presente che <u>la permanenza all'estero serve anche ad evitare al minore un cambiamento eccessivamente traumatico</u>. Nella maggior parte dei paesi è previsto un solo viaggio con una durata che varia da 1 a 2 mesi. Ci sono poi delle eccezioni sia nel numero di viaggi (alcuni paesi prevedono più viaggi) sia nella permanenza nel paese (alcuni paesi prevedono una permanenza più lunga, come il Kenya, altri una permanenza più breve).</li> <li>- Post adozione: dopo il rientro in Italia, la coppia ha <u>l'obbligo di affidarsi all'ente autorizzato o ai servizi sociali per le relazioni post-adoptive</u> da inviare al paese d'origine del minore. Ogni paese ha una sua specifica procedura che varia sia con riferimento al numero di relazioni da inviare sia con riferimento alla periodicità delle relazioni. L'invio delle relazioni di post adozione è <u>un impegno da non sottovalutare</u> in termini di precisione e puntualità poiché errori o ritardi potrebbero inficiare il rapporto degli enti italiani con l'autorità del paese straniero compromettendone i rapporti.</li> </ul> |
| 6 | <b>I bambini in stato d'abbandono</b> | <p>L'adozione internazionale è la risposta al bisogno di un minore: occorre quindi chiedersi sempre <u>chi sono oggi i bambini che hanno bisogno di una famiglia</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il male dell'abbandono: la quasi totalità dei minori in stato di abbandono soffre del c.d. "<i>male dell'abbandono</i>" cioè di un ritardo nello sviluppo psico-motorio legato alla permanenza in strutture che spesso non offrono ai bambini le cure e l'affetto adeguati ad un sano sviluppo fisico e psicologico. È pur vero</li> </ul>  |

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|   |                                      | <p>che si tratta spesso di ritardi che i bambini possono recuperare con le cure e le attenzioni necessarie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'età: come evidenza il rapporto CAI del 1° semestre 2011, l'età media è oggi di 6 anni e 1 mese, in costante crescita. Ci sono minori sotto i 6 anni di età, ma sono pochi e il trend è in costante diminuzione.</li> <li>- I bisogni sanitari: oggi sempre più bambini hanno bisogni sanitari comuni, cioè problemi lievi o reversibili.</li> <li>- Special needs: si tratta di a) minori con età superiore agli 8 anni, b) fratri estesi, c) minori con bisogni sanitari speciali. In gran parte dei paesi esistono dei canali <i>special needs</i> che sono alternativi al canale normale.</li> </ul> |
| 7 | <b>Situazione Paesi</b>              | <p>Descrizione delle macro-regioni Africa, Asia e Sudest asiatico, Centro e Sud-America, Europa con riferimento, ove possibile, alle caratteristiche dei minori provenienti dalle varie aree geografiche, alla situazione delle strutture d'accoglienza, ai motivi dell' "abbandono". Gli enti elaborano, aggiornano periodicamente e condividono fra loro e con i centri adozione una tabella con le caratteristiche di tutte le macro-regioni.</p> <p><i>(Note: parlare per le linee generali delle macro-regioni di provenienza, magari facendo qualche cenno a singoli paesi, ma evitando di concentrare la trattazione su pochi singoli paesi per diversi minuti.)</i></p>  |
| 8 | <b>Domande da parte delle coppie</b> |  |

## **2. Scambio di informazioni sul percorso adottivo.**

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, lett. e) dell'Accordo, si individuano le seguenti modalità di raccordo e scambio informativo tra Centri ed Enti.

Gli Enti trasmettono ai Responsabili organizzativi in materia di adozione di zona (ROAZ) la seguente documentazione:

- il ricevimento dell'incarico a curare la procedura di adozione, di cui all'art. 31, comma 1, della legge 184/83 e successive modificazioni;
- la "Scheda ingresso minore" debitamente compilata; nella scheda, che è trasmessa al momento dell'ingresso del minore in Italia, è tra l'altro contenuta l'indicazione riguardo alla scelta delle coppie relativamente al soggetto – Ente o Servizio Pubblico – cui è richiesto di redigere le relazioni periodiche da inviare al paese di origine.

Ai fini della trasmissione della documentazione di cui ai punti precedenti, i responsabili dei Centri si impegnano ad aggiornare periodicamente gli elenchi dei ROA di Zona avendo cura di inviarli agli Enti.

Al fine di uniformare le modalità di circolazione e scambio delle informazioni e nel rispetto del diritto dei minori coinvolti, la documentazione relativa all'ingresso del minore in Italia è redatta secondo lo schema che segue.

**SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA  
ALL'INGRESSO IN ITALIA MINORE**

(da compilare a cura dell'ente autorizzato e da inviare al centro adozioni territorialmente  
competente)

**Ente Autorizzato** .....

1. Ingresso del minore straniero in Italia (adottato o in affidamento preadottivo).

Indicare nome, cognome e data di nascita:

.....  
.....

2. Paese di provenienza e data di ingresso in Italia:

.....

3. Nominativo coppia adottiva/affidataria

Indicare Residenza, città, località e n. telefono:

.....  
.....

4. Informazioni particolari sul minore che l'Ente Autorizzato ritiene opportuno trasmettere ai  
Centri Adozione:

.....  
.....  
.....  
.....

5. Scadenze delle relazioni post adozione da inviare al Paese di provenienza:

1° anno (nr.....relazioni).....

2° anno (nr.....relazioni).....

3° anno (nr.....relazioni).....

Anni successivi.....

6. Specificare la scelta della coppia (Ente Autorizzato o Servizi Sociali territoriali) in merito a  
chi curerà la redazione delle relazioni post adottive da inviare al paese di origine:

.....  
.....

Luogo e data .....

FIRMA